

LINEA GUIDA PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI PRIVATI INTERESSATI A PARTECIPARE AL “BANDO SPERIMENTAZIONE DI AZIONI INNOVATIVE DI WELFARE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELL’ATTO DI INDIRIZZO DI CUI ALLA D.G.R. N. 22/05/2017 – PERIODO 2017-2020 –, APPROVATO CON D.D. N. 998/A1508A DEL 20/10/2017”

1. BENEFICIARI

Beneficiari dei contributi pubblici messi a disposizione del bando sono gli enti sottoelencati costituiti o costituendi in forma di ATS (associazione temporanea di scopo), obbligatoriamente pubblico-privata:

1. Uno o più Enti Gestori delle funzioni socioassistenziali che operano nel medesimo Distretto della Coesione Sociale interessato dalla proposta progettuale e di cui alla D.G.R. 29-3257 del 9 maggio 2016 (Ambiti Territoriali SIA);
2. Uno o più Enti privati aventi sede, anche secondaria, nel territorio della Regione Piemonte:
 - a. Terzo Settore e/o
 - b. Associazioni di volontariato.

Possono far parte dell’ATS ma non obbligatoriamente, anche uno o più Comuni, Unione di Comuni o altre forme associative pubbliche tra queste e le ASL, avente sede istituzionale e/o legale nel territorio della Regione Piemonte.

Ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 117 del 03/07/2017, si definiscono “**Enti del terzo settore**” ai fini del presente bando, *“le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”*. Per le **imprese sociali**, l’iscrizione nell’apposita sezione del **registro delle imprese** soddisfa il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Mentre, ai fini del presente bando, rientrano nel termine più ampio di “**associazioni di volontariato**”:

- a) i soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell’articolo 32, comma 4, del D.lgs. cit.;
- b) gli enti religiosi civilmente riconosciuti che, per lo svolgimento delle attività elencate all’art. 5 del D.lgs. cit., hanno adottato un **regolamento**, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del Codice Civile e sia **depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore**. Per lo svolgimento delle attività elencate all’art. 5 del D.lgs. cit. deve essere data prova di aver costituito un patrimonio destinato e una tenuta separata delle scritture contabili di cui all’art. 13 del D.lgs. cit.;
- c) gli enti, diversi dalle imprese sociali e le cooperative sociali, che esercitano in via esclusiva o principale una o più **attività di interesse generale** per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (Cfr. Allegato I per l’elenco delle attività di interesse generale).

2. ATTIVITÀ DI CO-PROGETTAZIONE

Al fine di poter presentare una candidatura per l'ottenimento delle risorse pubbliche messe a disposizione del presente bando, viene richiesto al Soggetto Capofila di procedere, nelle modalità di cui all'art. 7 del d.p.c.m. 30 marzo 2001, alla **co-progettazione dell'intervento innovativo e sperimentale proposto**.

A porre in essere l'attività di co-progettazione è un'**ATS (associazione temporanea di scopo tra amministrazioni pubbliche e partner privati)**, costituita o costituenda al momento della candidatura del progetto al bando, che deve avere ad oggetto l'implementazione del progetto da realizzare e che trova il proprio fondamento costitutivo nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale.

Al fine di garantire la correttezza e la legalità dell'azione amministrativa, il **Soggetto Capofila**, nel favorire la massima partecipazione dei soggetti privati alle procedure di co-progettazione, deve mantenere in capo a se stesso la titolarità delle scelte.

Nel rispetto dei principi previsti dall'art. 12 della Legge 241/1990, il percorso di **co-progettazione** deve essere articolato nelle seguenti **fasi**:

1. pubblicazione di un **avviso di interesse** con cui si rende nota la volontà di procedere alla co-progettazione. Nell'avviso sono indicati un progetto di massima, nonché i criteri e le modalità che saranno utilizzati per l'individuazione dei partner privati per la definizione del progetto da candidare;
2. individuazione del soggetto o dei soggetti privati, volta a valutare i seguenti aspetti:
 - possesso dei requisiti di ordine generale, morale e sociale (al riguardo è opportuno richiedere prova di assenza delle cause di esclusione elencate all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici), tecnico-professionali (tra cui l'esperienza maturata nel settore specifico di intervento del progetto), finanziario-economico;
 - elementi migliorativi della proposta progettuale di massima;
 - costi reali, distinti per voci di budget e per azione, del proprio intervento nel progetto definitivo.
3. avvio dell'attività vera e propria di co-progettazione, con la possibilità di apportare variazioni al progetto di massima e alla/e proposta/e presentata/e dal/i partner privato/i selezionato/i;
4. candidatura del progetto finale al presente bando.

Infine, al **Soggetto Capofila** compete la predeterminazione degli obiettivi generali e specifici dell'intervento di massima proposto, dell'area di intervento, della durata del progetto e delle caratteristiche essenziali dei servizi da erogare.

3. **PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA**

L'attribuzione di contributi pubblici, anche se in forma indiretta o per procurata attività, è sottoposta a regole di trasparenza e imparzialità; pertanto deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità e deve avvenire in esito ad una procedura competitiva.

A tal fine, è opportuno pubblicare, per un tempo non inferiore a 35 giorni, un avviso di interesse con cui viene resa nota la volontà del Soggetto Capofila di procedere alla co-progettazione di un intervento da candidare nel bando, tramite la selezione pubblica dei partner privati.

L'avviso, da redigere in massimo 5 pagine, deve specificare in modo chiaro ed univoco:

- L'area di intervento;
- Gli obiettivi generali e specifici dell'intervento di massima proposto;
- La durata del progetto che si intende candidare;
- Le caratteristiche essenziali dei servizi che si intendono erogare;
- I fabbisogni su cui si intende richiedere la proposta migliorativa;
- La categoria/tipologia del partner richiesto;
- I criteri di ammissibilità dei partner (Criteri di ordine generale, morale e sociale; Criteri di ordine tecnico-professionali; Criteri di ordine finanziario-economico);
- Le azioni di verifica dei requisiti richiesti al partner privato;
- I criteri di valutazione delle richieste pervenute e di scelta dei partner privati che devono essere rispettosi dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento;
- Le modalità di co-progettazione finalizzate a perfezionare la candidatura del progetto finale.

E' opportuno fornire ai candidati privati il modello di domanda di manifestazione d'interesse e l'elenco completo dei documenti che devono allegare alla domanda..

La pubblicazione dell'avviso e dei suoi allegati può avvenire sul sito web del Soggetto Capofila all'apposita sezione dei "bandi pubblici" e/o attraverso altra forma idonea di pubblicità.

Se l'avviso che i suoi allegati sono disponibili sul web, così come viene prevista la presentazione delle candidature di partenariato per via elettronica, il termine di pubblicazione dell'avviso può essere ridotto di 5 giorni.

C:\S\2\ ВОРСОВНИКОВО - БЛОК 0002\3а 96T 58\0а\50T8 JTF I CT 0\ БЗЗС 002

ALLEGATO I

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E VINCOLI PATRIMONIALI

Ai fini del presente bando, si considerano **“attività di interesse generale”**, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

C:\I\8-2\BOKGONUMBO - FIDIS 0002129 GEST 5810215018 JTG I CT AL 15826 003

- Perché l' “**associazioni di volontariato**” possa rientrare tra i soggetti beneficiari del presente bando, oltre a svolgere una o più delle attività sopra elencate, **deve assicurare che:**

- a) Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- b) È vietata la distribuzione, anche indiretta¹, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

C.I.'2.'2' ВОКСОВУИЕКО - БЛОФ 0002\3а 96Т 58\0а\50Т8 ЛТФ Т СТ 0\ Е88С 002

¹ Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili le ipotesi elencate all'art. 8, comma 3, del D.lgs. 117/2017.